

CONVENZIONE TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER IL POTENZIAMENTO E L'AUMENTO DELL'EFFICACIA DEI CONTROLLI DELLA STRUTTURA COMPLESSA PSAL DI ATS MILANO CONGIUNTAMENTE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI.

TRA

Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (di seguito, "ATS Milano"), con sede legale in Corso Italia n. 52, 20122 Milano (MI) - C.F. e P.IVA 09320520969 - nella persona del Legale Rappresentante dott. Silvano Casazza, Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale;

E

Comune di Sesto San Giovanni (di seguito "Comune di Sesto"), con sede in Piazza della Resistenza 20, 20099 Sesto San Giovanni, P.IVA 00732210968 e C.F. 02253930156, nella persona del Dr. Roberto Di Stefano, Sindaco del Comune, domiciliato presso la sede indicata;

ATS Milano e Comune di Sesto, ove congiuntamente considerate,

di seguito denominate le "Parti"

PREMESSO CHE

- la tutela della sicurezza sul lavoro si iscrive nel novero del più ampio diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana quale diritto fondamentale della persona;
- l'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 affida anche all'Azienda Sanitaria Locale (ATS in Regione Lombardia) competente per territorio la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro;

- ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 758/1994, l'organo di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 833/1978 (USL subentrata all'Ispettorato del Lavoro), impartisce apposite prescrizioni, allo scopo di eliminare l'eventuale contravvenzione accertata;

- il comma 6 bis dell'articolo 13 del D.Lgs. 81/2008 prevede che gli introiti di cui al comma 6, relativi alla violazione di normativa in materia di salute e sicurezza, siano destinati al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

- la funzione di Polizia locale, propria dell'Ente locale, è l'insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo;

- nello specifico gli Enti locali hanno anche precisi compiti istituzionali affinché sui propri territori si svolgano attività lavorative nel pieno rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e dell'ambiente;

- la Polizia locale ha, inoltre, competenza diretta in materia di: polizia urbana, sicurezza urbana, verifica di abusi edilizi, verifica del rispetto del Regolamento comunale d'igiene e di Polizia urbana;

- l'articolo 349 del CPP al comma 2 prevede che i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti siano sempre eseguiti dalla Polizia Giudiziaria quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in

passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In questo contesto si inserisce la possibilità per le ATS di avvalersi oltre che del personale delle Questure anche dei Corpi di Polizia Locale del Comune, attivando convenzioni ad hoc, a titolo oneroso, per acquisire il servizio di accompagnamento e l'esecuzione degli atti identificativi mediante i predetti rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici e la formazione del cartellino identificativo (AFIS) e relativo CUI.

VISTE:

- La legge regionale n.6/2015 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" che prevede rispettivamente:

- 1)all'art. 1, comma 3, il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;

- 2)all'art. 3, comma 1, lett. a), la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio;

- 3)all'art. 5, comma 1, lett. a), la realizzazione dei progetti in materia di sicurezza urbana, anche con il sostegno di strumenti finanziari;

- La Legge Regionale n.33 del 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" che prevede rispettivamente:

1)all'articolo 6 l'istituzione della Agenzie di Tutela della Salute, cui sono affidate, tra l'altro, le funzioni di programmazione e svolgimento delle attività di prevenzione e controllo della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

2)all'articolo 58 le modalità di articolazione dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria e la costituzione dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;

3)all'articolo 60 quater che gli oneri derivanti dall'irrogazione di ammende e sanzioni a seguito dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro siano prioritariamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa statale, di personale aggiuntivo a tempo determinato e con forme flessibili, di prestazioni aggiuntive del personale dipendente e di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale.

VISTE, inoltre,

- Le DGR XII/438 del 12 giugno 2023 e DGR XII/3733 del 30 dicembre 2024, con le quali, Regione Lombardia ha provveduto alla ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.
- La DGR XII/4183 del 7 aprile 2025 avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine agli Indirizzi di Programmazione delle ATS, Area Prevenzione - Salute e Sicurezza sul Lavoro, per l'anno 2025, relativamente agli ambiti di impiego delle risorse ex art. 60 quater L.R. n. 33/2009*" con la quale Regione Lombardia ha individuato, nell'allegato A, al punto 2.12, la possibilità di utilizzare i predetti fondi per le ATS e di attivare convenzioni a titolo oneroso con le rispettive Questure ovvero con

i Corpi di Polizia Locale del Comune afferenti per acquisire il servizio di accompagnamento e l'esecuzione degli atti identificativi (rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici) e la conseguente formazione del già indicato cartellino identificativo (AFIS) e relativo CUI;

- La DGR n. XII/3679 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto *"Approvazione delle Linee di Indirizzo per la Sicurezza del Lavoro nei Cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico e dello schema di Accordo per la diffusione delle Linee di Indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico"*, con la quale, nell'allegato A, ferme restando le indicazioni normative che individuano competenze, ruoli e profili di coordinamento degli Enti preposti a svolgere funzioni di vigilanza, è prevista la necessità di controllo e sopralluoghi congiunti all'interno dei cantieri in sinergia con la Polizia Locale, anche attivando convenzioni tra ATS e Polizie Locali al fine di formalizzare l'azione reciproca in modo duraturo.

CONSIDERATO CHE:

- ATS Milano, in attuazione delle indicazioni regionali, ha interesse ad aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di controllo in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sul territorio di propria competenza;
- il Comune di Sesto ha espresso il proprio interesse ad aderire alla collaborazione promossa da ATS Milano, strutturando una fattiva collaborazione tra le due amministrazioni in relazione alle rispettive competenze;
- nell'ambito di tale collaborazione, ATS Milano assicurerà, attraverso il Comitato provinciale di coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008, il

monitoraggio delle attività di cui alla presente convenzione;

- le attività regolate dalla presente convenzione trovano riscontro in quanto previsto dalla DGR XII/4183/2025 di Regione Lombardia e in tali ambiti le stesse vengono poste in essere,

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse ed allegati

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Finalità della convenzione

La convenzione disciplina le modalità di collaborazione della Polizia locale del Comune di Sesto San Giovanni con il Servizio PSAL dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano per il potenziamento e l'aumento dell'efficacia dei controlli in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Nello specifico la collaborazione si concretizzerà con l'effettuazione delle seguenti attività e precisamente:

- 1)impiego da parte di ATS Milano di operatori di Polizia locale del Comune di Sesto adeguatamente formati;
- 2)messa a disposizione, da ambo le parti, di risorse strumentali dedicate;
- 3)effettuazione di attività di formazione su tematiche di rilevante interesse comune.

Articolo 3 - Compiti del Comune di Sesto San Giovanni

Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna a:

- strutturare con il Servizio PSAL di ATS Milano un progetto di collaborazione,

individuando un'aliquota di personale appartenente al Comando di Polizia locale che, anche in modo non esclusivo, svolga attività connesse al controllo dei cantieri edili ed al rispetto delle relative norme in tema di sicurezza, al fine di supportare ed agevolare le operazioni di controllo dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di riferimento, incrementando così il numero dei controlli;

- assicurare la frequenza del personale appositamente individuato alle iniziative formative di cui alla presente per accrescere le competenze nell'ambito delle vigenti normative a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle corrette modalità dei controlli, con particolare riferimento ai cantieri edili ed agli interventi da svolgersi nell'immediatezza dei fatti a seguito di infortuni sul lavoro;

- strutturare attività formativa dedicata al personale del Servizio PSAL in relazione alle tematiche di competenze del corpo di Polizia Locale, ritenute necessarie per accrescere la collaborazione e la professionalità degli operatori e aumentare azioni sinergiche;

- mettere a disposizione del Servizio PSAL di ATS Milano il servizio di accompagnamento e l'esecuzione degli atti identificativi mediante rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici e formazione del cartellino identificativo (AFIS) e relativo CUI al fine di effettuare i rilievi previsti dall'articolo 349 del Codice di Procedura Penale, secondo tempistiche, frequenze e modalità che saranno definite tra le parti e compatibilmente con le rispettive esigenze di servizio;

- concordare con il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) le prassi e gli elementi qualificanti, essenziali e necessari dei modelli e dei diversi atti da redigere per il prosieguo delle attività;

Articolo 4 - Compiti di ATS Città Metropolitana di Milano

ATS Milano si impegna, preliminarmente, a condividere e a valorizzare nell'ambito del Comitato territoriale di coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008 l'iniziativa di cui alla presente convenzione.

ATS Milano, compatibilmente con le risorse umane disponibili, con l'organizzazione funzionale in essere e in coerenza con la pianificazione strategica, si impegna a:

- garantire la partecipazione di personale qualificato ai percorsi formativi rivolti alle Polizia Locali, organizzati ai sensi dell'articolo 3;
- Individuare uno o più operatori di vigilanza ed ispezione, quali riferimenti per i contatti tra ATS Milano e Polizia Locale del Comune di Sesto nonché per fornire azioni di assistenza operativa sussidiaria e non sostitutiva;
- garantire, limitatamente alle materie di cui al presente accordo, un supporto diretto, anche telefonico, agli operatori di polizia locale;
- condividere con il corpo di Polizia Locale del Comune di Sesto gli elementi qualificanti, essenziali e necessari, da inserire nella comunicazione/rapporto che gli operatori di Polizia Locale trasmettono ad ATS Milano a seguito degli accertamenti effettuati nei cantieri agli interventi da svolgersi nell'immediatezza dei fatti a seguito di infortuni sul lavoro, che dovranno trovare specifica valorizzazione all'interno del sistema Impres@;
- Fornire al Comune di Sesto San Giovanni, secondo le modalità amministrative che saranno individuate, le dotazioni tecnologiche necessarie a realizzare e rendere operativo il servizio di cui al punto 2.12 dell'allegato A della DGR XII/4183 del 7 aprile 2025, nel limite previsto di € 60.000,00 con la copertura delle risorse finanziarie rese disponibili delle DGR XII/438 del 12 giugno 2023 e la DGR XII/3733 del 30 dicembre 2024, in accordo con le indicazioni della predetta DGR

XII/4183 del 7 aprile 2025.

Articolo 5 - Durata e recesso

1. La presente convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione.

Allo scadere del termine non è previsto il rinnovo automatico.

2. Ove ne ricorrano i presupposti, la convenzione potrà essere rinegoziata o rinnovata mediante una nuova stipula, previa approvazione degli organi competenti delle Parti.

3. Ciascuna delle parti può, prima della scadenza naturale del termine, esercitare il diritto di recesso dalla convenzione, comunicandolo con PEC o raccomandata A/R, che dovrà pervenire all'altro contraente almeno 60 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni.

4. Il recesso anticipato non pregiudicherà l'utile conclusione delle attività in corso di realizzazione, salvo i casi in cui il recesso sia motivato dall'inadempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 6 - Oneri e costi

La presente convenzione comporta costi pari ad Euro 33.878,00 + IVA a carico di ATS Milano e sono stati sostenuti per l'acquisto dello strumento "Sistema di Fotosegnalamento Sps My 2025", con le risorse finanziarie rese disponibili delle DGR XII/438 del 12 giugno 2023 e la DGR XII/3733 del 30 dicembre 2024, in accordo con le indicazioni della predetta DGR XII/4183 del 7 aprile 2025.

Lo strumento in oggetto, acquistato a seguito di affidamento diretto disposto con determina Direttore F.F. SC Gestione Acquisti ATS Milano n.1012 del 12/12/2025, di proprietà di ATS Milano, verrà fornito in dotazione al Comune di Sesto, a mezzo di contratto di comodato, agli atti degli uffici di ATS, che è da intendersi richiamato per intero nel suo contenuto.

Articolo 7 - Obblighi assicurativi - tutela della sicurezza e della salute dei

soggetti impegnati nelle attività di cui alla convenzione

1. Le parti garantiscono ai soggetti impegnati nello svolgimento delle attività individuate nella presente convenzione assicurazione per la responsabilità civile per i danni che gli stessi dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività, compresi i trasferimenti.

2. Quanto ad eventuali infortuni che i soggetti, impegnati nello svolgimento delle attività di convenzione dovessero subire durante lo svolgimento delle azioni previste, varrà la copertura INAIL.

3. Ciascuna delle parti si impegna al rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa.

2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Reg. n. 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

3. Ciascuna delle parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE/679/2016, con l'unica

finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

4. Nel caso i rapporti in tema di Data Protection intercorrenti tra le due parti e le relative modalità operative configurassero:

- a) una contitolarità nella gestione dei diversi trattamenti, i rapporti saranno regolati con un addendum alla presente convenzione;
- b) una titolarità e una responsabilità esterna, i rapporti saranno regolati con una nomina integrativa della presente convenzione.

5. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte dai soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con i mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi e a personale non autorizzato.

Articolo 9 - Referenti

Per i rapporti con ATS Milano, il Comune di Sesto San Giovanni individua, quale referente Il Dirigente Comandante Polizia Locale Dott. Luca Zenobio.

Per i rapporti con il Comune di Sesto San Giovanni ATS Milano individua, quale referente, la Dr.ssa C. D'Andria, Direttore SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

Articolo 10 - Codice di comportamento e PIAO

1. ATS Milano ed il Comune di Sesto, in ottemperanza al DPR n. 62 del 16/04/2013, hanno adottato il Codice di comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori delle Parti sono tenuti ad osservare.

2. La violazione dei Codici di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

3. Entrambe le parti danno, altresì, atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nei rispettivi PIAO adottati e pubblicati nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti.

4. Le Parti si impegnano ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei predetti atti, qualora applicabili e non in reciproco contrasto.

Articolo 11 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio.

Articolo 12 - Rinvii normativi

Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 13- Conformità atto

La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, come modificato dal D.lgs. n. 82 del 07/03/2005, dal D.L. 179/2012 e norme collegate, e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A – tariffa Parte I)

del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), pari ad euro 64,00 (per un totale di n. 13 pagine), graverà su entrambe le Parti in pari misura e sarà assolta in modo virtuale da ATS Milano, giusta Aut. N. 23923/2016 del 05/02/2016, che provvederà a richiedere all'Università il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale f.to dott. Silvano Casazza (*)

Per il Comune di Sesto San Giovanni

Il Sindaco f.to. Dr. Roberto Di Stefano (*)

(*) Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.